



COMUNE DI OPI

PROV. L'AQUILA



VERBALE ORIGINALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 33 Data 10/09/2016	Oggetto: Approvazione Piattaforma Sistemi di videosorveglianza in ambito comunale
--	--

L'anno duemilasedici il giorno dieci del mese di settembre alle ore 18,00 e successive nella solita sala delle adunanze del Consiglio Comunale presso la sede comunale.

Alla prima convocazione in sessione ordinaria che è stata partecipata ai signori consiglieri a norma di legge, risultano all'appello nominale:

CONSIGLIERI	Presenti	Assenti
1 Paglia Berardino	X	
2 Boccia Odorisio	X	
3 Di Santo Antonio	X	
4 Tatti Tonino	X	
5 De Arcangelis Del Forno Anna Lucia	X	
6 Tesei Rosella		X
7 Cadelago Mariangela	X	
8 Boccia Gian Luca	X	
9 Boccia Domenico	X	
10 Gizzi Marcello	X	
11 Cimini Cesidio	X	
Assegnati n. 11	Presenti n. 10	
In carica n. 11	Assenti n. 1	

Presiede il Sig. Berardino Paglia nella sua qualità di Sindaco.

Partecipa il Segretario dott. Leonardo de Sena Plunkett

La seduta è pubblica.

Il Sindaco illustra la proposta

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO che questo Comune intende avviare un progetto di videosorveglianza in alcune parti del territorio comunale, volto alla tutela del patrimonio comunale da atti di vandalismo, alla tutela ambientale, alla rilevazione delle condizioni del traffico urbano ed alla prevenzione di specifici reati;

DATO ATTO che le finalità che il Comune di Opi intende perseguire con il progetto di videosorveglianza sono quelle rispondenti alle funzioni istituzionali demandate all'ente, in particolare dal D.Lgs. 18/08/2000 n.267, dal D.P.R. 24/07/1977 n.616, dalla L.07/03/1986 n.65 sull'ordinamento della Polizia Municipale, nonché dallo Statuto e dai regolamenti comunali, secondo i limiti sanciti D.Lgs. 30 giugno 2003 n. 196 e disposizioni correlate (Codice in materia di protezione dei dati personali);

VISTO il Provvedimento Generale del Garante per la Protezione dei dati Personali in data 08 aprile 2010 in materia di videosorveglianza;

RICHIAMATI altresì:

- il Documento "Piattaforma delle Videosorveglianza Integrata", elaborato da apposito Tavolo tecnico cui hanno partecipato il Dipartimento della Pubblica Sicurezza del Ministero dell'Interno, l' ANCI ed i rappresentanti delle Forze di Polizia;
- la Direttiva del Ministero dell'Interno n. 224632 del 2.3.2012;

RITENUTO di dover regolamentare l'installazione e l'uso dell'impianto di videosorveglianza conformemente a quanto prescritto dal Garante;

DATO ATTO che l'impianto di videosorveglianza comunale che si intende realizzare risponde ai richiesti principi di:

- liceità, in quanto finalizzato allo svolgimento di funzioni istituzionali (sicurezza, viabilità e tutela del patrimonio comunale);
- necessità, in quanto è escluso ogni uso superfluo dell'impianto ed è prevista la cancellazione periodica dei dati registrati;
- proporzionalità, in quanto non è prevista la rilevazione di dati in aree che non sono soggette a concreti pericoli o per le quali non ricorre un'effettiva esigenza di deterrenza;
- finalità, in quanto gli scopi perseguiti sono determinati, espliciti e legittimi;

RICHIAMATO il vigente statuto comunale;

ACQUISITO il parere favorevole reso ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. 18.8.2000, n. 267, in ordine alla regolarità tecnica;

VISTO l'art. 42 comma 2 lettera a) del D.lgs. 267/2000 per quel che riguarda la competenza dell'organo deliberante;

Con votazione favorevole unanime, resa nelle forme di legge da n. 10 (dieci) consiglieri presenti e votanti,

DELIBERA

Con richiamo alle premesse,

1. **DI APPROVARE** il “Regolamento per l’installazione e l’utilizzo di impianti di videosorveglianza nel territorio comunale di cui all’allegato “A” della presente delibera consiliare;


2. **DI DARE ATTO** che l’attivazione del Progetto di videosorveglianza è subordinato all’esito della valutazione del Regolamento e dello stesso Progetto di videosorveglianza da parte del Comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica;

3. **DI TRASMETTERE** la presente, per quanto di competenza, alla Prefettura – UTG – Area 1 – Ordine e Sicurezza Pubblica e al Comando Stazione Carabinieri di Pescasseroli, per opportuna conoscenza.

DICHIARAZIONE DI RESO PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Si esprime, a conclusione della fase istruttoria, parere favorevole sulla proposta della presente deliberazione in ordine alla “regolarità tecnica”, ai sensi dell’art.49, comma 1, del D.Lgs.n.267/2000.

Il Responsabile dell’Area interessata
f.to Geom. Del Principe Mario



INDICE

Art. 1 Finalità 2

Art. 2 - Criteri di individuazione delle aree assoggettate alla videosorveglianza

Art. 3 - Limiti di utilizzo

Art. 4 - Responsabili e incaricati della gestione e del trattamento dei dati

Art. 5 - Modalità di raccolta e requisiti dei dati personali

Art. 7 - Informativa ai cittadini

Art. 8 - Sicurezza dei dati

Art. 9 - Cessazione del trattamento

Art. 10 - Limiti alla utilizzabilità dei dati personali

Art. 11 - Norma di rinvio

Art. 1 – Finalità

1. Il presente regolamento garantisce che il trattamento dei dati personali, effettuato mediante l'attivazione di un impianto di videosorveglianza nel territorio urbano, gestito ed impiegato dal Comune, si svolga nel rispetto dei diritti, delle libertà fondamentali, nonché della dignità delle persone fisiche, con particolare attenzione alla riservatezza e all'identità personale. Garantisce altresì i diritti delle persone giuridiche e di ogni altro Ente o associazione coinvolti nel trattamento.

2. Per tutto quanto non è dettagliatamente disciplinato dal presente regolamento si rinvia a quanto disposto dal "Codice per la protezione dei dati personali", decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.

3. Le finalità istituzionali dell'impianto, del tutto conformi alle funzioni istituzionali demandate al Comune di Scoppito, in particolare dal D.L.vo 18 agosto 2000, n. 267; nonché dallo statuto comunale e dai regolamenti comunali vigenti, sono:

- a) tutela del patrimonio comunale;
- b) vigilanza sul pubblico traffico;
- c) attivazione di misure integrative e sussidiarie di prevenzione e sicurezza sul territorio comunale.

4. Il sistema di videosorveglianza comporterà esclusivamente il trattamento di dati personali rilevati mediante le riprese televisive e che in relazione ai luoghi di installazione delle videocamere interesseranno i soggetti ed i mezzi di trasporto che transiteranno nell'area interessata.

5. L'impianto non sarà utilizzato per scopi diversi da quelli descritti.

Art. 2 – Criteri di individuazione delle aree assoggettate alla videosorveglianza

1. Nell'individuazione delle aree da assoggettare alla videosorveglianza, il Comune deve tener conto:

- a) Del rispetto dei principi di pertinenza e non eccedenza dei dati in relazione agli scopi perseguiti;
- b) Delle norme dello Statuto dei Lavoratori (art. 4 legge 300/1970) che vietano l'installazione di sistemi di controllo a distanza nei luoghi di lavoro;
- c) Del rispetto dei principi di correttezza, esattezza e pertinenza del trattamento dei dati personali;
- d) Del rispetto del principio del bilanciamento degli interessi, contemperando l'esigenza di tutela della sicurezza dei cittadini e di salvaguardia del patrimonio pubblico con il diritto di protezione dei dati personali attraverso il rispetto della dignità, dell'immagine e del principio della non interferenza nella vita privata dei cittadini;
- e) Dei limiti stabiliti da leggi e regolamenti;
- f) Del rispetto dei principi di proporzionalità tra mezzi impiegati e fini perseguiti;
- g) Della conformazione delle aree in relazione alla predisposizione o perpetrazione di delitti, reati od atti vandalici in genere, avvenuti in dette aree o comunque, alla potenzialità delle stesse di divenire scenario di comportamenti delittuosi.

2. Nell'individuazione delle aree da assoggettare alla videosorveglianza è ritenuto di particolare rilevanza sociale il controllo delle aree frequentate da minori o comunque dove la presenza di minori sia meno sottoposta al controllo dei genitori.

Art. 3 – Limiti di utilizzo

1. Le immagini raccolte, fatte salve le esigenze di polizia o giustizia, non potranno essere utilizzate per finalità diverse da quelle stabilite all'art. 1 del presente regolamento ed in particolare secondo quanto segue.

2. Gli impianti di videosorveglianza non potranno essere utilizzati, in base all'art. 4 dello Statuto dei Lavoratori (legge 300 del 20 maggio 1970), per effettuare controlli sull'attività lavorativa dei

dipendenti dell'amministrazione comunale, di altre amministrazioni pubbliche o di altri datori di lavoro, pubblici o privati.

3. Gli impianti di videosorveglianza non potranno essere utilizzati per finalità statistiche, nemmeno se consistenti nella raccolta aggregata dei dati o per finalità di promozione turistica.

4. L'attività di videosorveglianza si colloca nella cornice normativa relativa allo svolgimento delle funzioni istituzionali e non è pertanto orientata alla raccolta ed al trattamento dei dati sensibili.

Art. 4 – Responsabili e incaricati della gestione e del trattamento dei dati

1. Il responsabile della gestione e trattamento dei dati, ai sensi del Codice in materia di protezione dati personali D.Lgs. 196 del 30 Giugno 2003 è individuato nelle persone del Responsabile dell'Area Vigilanza e del Responsabile del procedimento del Servizio Polizia Locale, nominati dal Sindaco, ognuno per gli ambiti di competenza.

2. I responsabili vigilano sull'utilizzo dei sistemi e sul trattamento delle immagini e dei dati in conformità agli scopi perseguiti dal Comune e alle altre disposizioni normative che disciplinano la materia ed in particolare alle eventuali disposizioni impartite dall'Autorità Garante per la protezione dei dati personali.

3. Essi custodiscono le chiavi dell'armadio o locale destinato alla conservazione delle registrazioni nonché le parole chiave per l'utilizzo del sistema.

4. I responsabili del trattamento provvedono alla nomina degli incaricati del trattamento dei dati nonché autorizzati ad utilizzare gli impianti e, nel caso in cui sia indispensabile per gli scopi conseguiti, a visionare le registrazioni.

5. La designazione di eventuali incaricati esterni può essere effettuata solo se l'organismo esterno svolge prestazioni strumentali e subordinate alla scelta del titolare del trattamento.

Art. 5 – Modalità di raccolta e requisiti dei dati personali

1. I dati devono essere protetti da idonee e preventive misure di sicurezza, riducendo al minimo i rischi di distruzione, perdita, anche accidentale, di accesso non autorizzato o trattamento non consentito o non conforme alle finalità della raccolta.

2. I dati personali oggetto di trattamento vengono:

a) Trattati in modo lecito e secondo correttezza;

b) Raccolti e registrati per le finalità di cui al precedente art. 1 e resi utilizzabili in altre operazioni del trattamento a condizione che si tratti di operazioni non incompatibili con tali scopi;

c) Raccolti in modo pertinente, completo e non eccedente rispetto alle finalità per le quali sono raccolti o successivamente trattati;

d) Conservati per un periodo non superiore a quello strettamente necessario al soddisfacimento delle finalità istituzionali dell'impianto, per le quali essi sono raccolti o successivamente trattati ed in ogni caso pari al periodo di tempo stabilito dal successivo comma 5;

e) Trattati, con riferimento alle finalità dell'analisi dei flussi del traffico, con modalità volta a salvaguardare l'anonimato ed in ogni caso successivamente alla fase della raccolta, atteso che le immagini registrate possano contenere dati di carattere personale;

3. I dati personali sono ripresi attraverso le telecamere dell'impianto di videosorveglianza installate.

4. Le telecamere di cui al precedente comma 2 avranno le caratteristiche descritte in apposita relazione delle ditte installatrici, conservate agli atti del Comune. Tali caratteristiche tecniche dovranno consentire un significativo grado di precisione e di dettaglio della ripresa. Il titolare del trattamento dei dati personali si obbliga a non effettuare riprese di dettaglio dei tratti somatici delle persone, che non siano funzionali alle finalità istituzionali dell'impianto.

I dati personali suscettibili di interesse verranno eventualmente trattati e registrati su un supporto magnetico, presso la sala del sistema di controllo.

5. La conservazione delle immagini videoregistrate deve essere limitata a un ristretto periodo di tempo successivo alla rilevazione, fatte salve speciali esigenze di ulteriore conservazione in relazione a festività o chiusura di uffici o esercizi, nonché nel caso in cui si deve aderire ad una specifica richiesta investigativa dell'autorità giudiziaria o di polizia giudiziaria. Solo in alcuni

specifici casi, per peculiari esigenze tecniche, è ammesso un tempo più ampio di conservazione dei dati, che non può comunque superare la settimana.

Un eventuale allungamento dei tempi di conservazione deve essere valutato come eccezionale e comunque in relazione alla necessità derivante da un evento già accaduto o realmente incombente, oppure alla necessità di custodire o consegnare una copia specificamente richiesta dall'autorità giudiziaria o di polizia giudiziaria in relazione ad un'attività investigativa in corso.

6 Il sistema impiegato deve essere programmato in modo da operare al momento prefissato – ove tecnicamente possibile – la cancellazione automatica da ogni supporto, anche mediante sovraregistrazione, con modalità tali da rendere non riutilizzabili i dati cancellati.

Art. 6 – Accertamenti di illeciti e indagini di autorità giudiziarie o di polizia

1. Ove dovessero essere rilevate immagini di fatti identificativi di ipotesi di reato o di eventi rilevanti ai fini della sicurezza pubblica o tutela ambientale e del patrimonio del Comune l'incaricato della videosorveglianza provvederà a darne immediata comunicazione agli organi competenti.

2. In tali casi, in deroga alla puntuale prescrizione delle modalità di ripresa di cui al precedente articolo 5, l'incaricato procederà agli ingrandimenti della ripresa delle immagini strettamente necessari e non eccedenti allo specifico scopo perseguito ed alla registrazione delle stesse su supporti idonei.

3. Alle informazioni raccolte ai sensi del presente articolo possono accedere solo gli organi di Polizia e di Autorità Giudiziaria.

4. L'apparato di videosorveglianza potrà essere utilizzato anche in relazione ad indagini di Autorità Giudiziaria, di organi di Polizia Giudiziaria.

5. Nel caso in cui gli organi di Polizia, nello svolgimento di loro indagini, necessitino di avere informazioni ad esse collegate che possono essere contenute nelle riprese effettuate, possono farne richiesta scritta e motivata indirizzata al Responsabile della gestione e del trattamento dei dati.

Art. 7 – Informativa ai cittadini

1. I cittadini devono essere informati che stanno per accedere o che si trovano in una zona videosorvegliata e dell'eventuale registrazione.

2. L'informativa deve fornire gli elementi previsti dall'art. 13 del codice per la protezione dei dati personali anche in forma sintetica con formule chiare e senza ambiguità.

3. In presenza di più telecamere, in relazione alla vastità dell'area e delle modalità delle riprese, vanno installati più cartelli.

4. In luoghi diversi dalle aree esterne il modello va integrato con almeno un avviso circostanziato che riporti gli elementi del predetto articolo 13 con particolare riguardo alle finalità e all'eventuale conservazione.

5. Il supporto con l'informativa: deve essere collocato nei luoghi ripresi o nelle immediate vicinanze, non necessariamente a contatto con la telecamera; deve avere un formato ed un posizionamento tale da essere chiaramente visibile; può inglobare un simbolo o una stilizzazione di esplicita o immediata comprensione, eventualmente diversificati se le immagini sono solo visionate o anche registrate.

Art. 8 – Sicurezza dei dati

1. I dati personali oggetto di trattamento sono custoditi presso l'Ufficio di Polizia Locale, protetti con accorgimenti idonei (inferriate, sistemi d'allarme ecc.).

2. Ai dati possono accedere esclusivamente il Responsabile e, ciascuno per le funzioni suddette, gli incaricati del trattamento degli stessi.

Art. 9 – Cessazione del trattamento

1. In caso di cessazione, per qualsiasi causa, di un trattamento i dati sono:

a) distrutti;

b) conservati per fini probatori o di giustizia

c) resi anonimi e conservati per fini di studio piani di traffico

2. La cessione dei dati in violazione di quanto sopra previsto o di altre disposizioni rilevanti in materia di trattamento dei dati personali è priva di effetti.

Art. 10 – Limiti alla utilizzabilità dei dati personali

1. I dati potranno essere trattati nei limiti previsti dal presente regolamento e dall'art. 11 del D.Lgs 30 giugno 2003, n. 196.

Art. 11 – Norma di rinvio

1. Per quanto non previsto dal presente regolamento, si fa rinvio alla Legge, ai suoi provvedimenti di attuazione, alle decisioni del Garante, nonché alla normativa vigente, sia speciale che generale.

IL PRESIDENTE



IL SEGRETARIO



ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Prot. n. 5526

li 29.09.2016

Della su estesa deliberazione, ai sensi dell'art.124 del D.Lgs. n. 267/2000 viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio Comunale per 15 giorni consecutivi.

IL MESSO COMUNALE



ESECUTIVITA'

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti di ufficio, ATTESTA che la presente deliberazione:

- è divenuta esecutiva trascorsi 10 gg. dalla pubblicazione (art. 134, 3° comma, D.Lgs. n. 267/2000)
 è divenuta immediatamente eseguibile (art. 134, 4° comma, D.Lgs. n. 267/2000).

Data 29.09.2016

IL SEGRETARIO COMUNALE